



Science you Trust,
Results that Matter

F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

1.INTRODUZIONE

Da 70 anni produciamo principi attivi per l'industria farmaceutica globale, affermandoci come leader nel segmento Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) e con una presenza consolidata anche nel comparto degli API per farmaci generici. Una lunga storia industriale che ci ha resi un punto di riferimento del settore e che, grazie alla nostra capacità di coniugare competenza scientifica ed eccellenza industriale, ha fatto di noi il partner ideale per trasformare un'idea in un prodotto farmacologico su larga scala.

Entro il 2028, aspiriamo a diventare il partner globale di riferimento per lo sviluppo e la produzione affidabile di Active Pharmaceutical Ingredients (API), instaurando collaborazioni ancora più strette con aziende farmaceutiche e biotecnologiche all'avanguardia e rafforzando la nostra leadership nel settore dei peptidi e nelle tecnologie di miglioramento della biodisponibilità.

Il nostro obiettivo è semplice: vogliamo portare il più velocemente possibile sul mercato i trattamenti di cui i pazienti possano fidarsi. L'affidabilità definisce il nostro lavoro, che si basa sull'accuratezza, la coerenza e l'esperienza farmaceutica di lunga data.

In considerazione della natura delle attività svolte, FIS opera nel rispetto delle Good Manufacturing Practices applicabili alla produzione di principi attivi farmaceutici e gestisce nei suoi stabilimenti la produzione di sostanze pericolose in linea con la normativa in vigore per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti. La qualità, l'integrità dei dati, la sicurezza dei prodotti, la continuità delle forniture, la prevenzione degli incidenti rilevanti e la tutela dei diritti umani e dell'ambiente costituiscono pertanto requisiti essenziali anche nei rapporti con i Fornitori.

Siamo consapevoli dell'importante ruolo che F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. (di seguito, "FIS" o "Società" o "Azienda") riveste a livello sociale ed economico e della possibilità di influire positivamente sull'intera catena di fornitura, promuovendo collaborazioni con operatori che condividono i nostri stessi valori.

Il nostro impegno verso l'eccellenza passa attraverso la qualità e l'integrità, non solo del prodotto, ma anche delle nostre azioni e delle nostre decisioni; per questo motivo, da sempre ci impegniamo ad operare nel rispetto delle leggi e degli standard internazionali più elevati.



Una solida etica aziendale, il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, la promozione di un luogo di lavoro sicuro e sostenibile che sia ispirato a principi di integrità e legalità, sono i principi fondanti che guidano il nostro percorso verso il successo.

Pensiamo che i nostri fornitori concorrano in modo significativo e siano parte integrante del nostro successo. Il presente Codice di Condotta dei Fornitori (di seguito, il “Codice”) consente ai nostri interlocutori di conoscere i principi che FIS si impegna a rispettare e che richiede ai suoi fornitori di condividere e applicare nelle relazioni commerciali e in ogni interazione con FIS.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Codice si applica a tutti i fornitori di FIS. Per fornitore si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che, in forza di un rapporto contrattuale¹ (di seguito, il “Contratto”), si obbliga nei confronti dell'Azienda a fornire beni, materiali, prodotti o servizi necessari allo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto delle specifiche tecniche e qualitative, nonché delle normative applicabili (di seguito il “Fornitore” o “Fornitori”).

Tale definizione include, in particolare:

- Fornitori di materie prime, API, eccipienti e materiali di confezionamento;
- Fornitori di beni e servizi rilevanti ai fini dell'attività aziendale;
- Subfornitori che forniscono beni o servizi ai fornitori principali;
- Agenti, Distributori, Consulenti.

Il presente documento si ispira e richiama l'insieme dei principi, dei valori e delle regole comportamentali sanciti nel Codice Etico adottato da FIS, consultabile sul sito internet dell'Azienda.

3. ASPETTATIVE

In attuazione dei principi espressi nel proprio Codice Etico, FIS si è dotata del presente Codice con l'obiettivo di diffondere i propri valori lungo tutta la catena di fornitura chiedendo ai propri Fornitori di dividerli e rispettarli, nonché di impegnarsi a collaborare con FIS per costruire, lungo l'intera filiera, una catena di fornitura improntata a responsabilità e sostenibilità. I Fornitori sono pertanto tenuti ad aderire ai principi del presente Codice e a conformarvi la propria condotta in ogni rapporto con FIS, nonché a garantire che i propri subcontraenti e qualsiasi altro soggetto terzo che agisca per loro conto rispettino, nello svolgimento di attività nell'interesse di FIS, i medesimi principi. Gli obblighi previsti dal presente Codice si applicano tenendo conto della natura dei prodotti o servizi forniti dal Fornitore a FIS.

¹ Rapporto contrattuale include tutti i casi in cui (i) le parti hanno negoziato e stipulato un contratto (ii) il Fornitore ha accettato le condizioni generali di contratto e a ciò ha fatto seguito un ordine di acquisto (iii) esiste un ordine di acquisto.



4. ETICA E COMPLIANCE

Compliance Legale

I Fornitori devono garantire il completo rispetto delle normative internazionali, nazionali e locali applicabili alla propria attività. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Fornitori assicurano il rispetto della normativa anticorruzione nonché dei principi e previsioni del D.Lgs. 231/2001, riflessi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FIS.

I Fornitori devono mantenersi costantemente aggiornati sull'evoluzione normativa e adeguare la propria organizzazione e regole alle modifiche legislative di volta in volta rilevanti.

Anticorruzione e pagamenti illeciti

I Fornitori sono tenuti al rispetto delle normative anticorruzione che vietano qualsiasi condotta mediante la quale, allo scopo di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un indebito vantaggio, si offra, prometta, dia o accetti, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità a/da un soggetto pubblico o privato, al fine di influenzarne impropriamente le decisioni o l'esercizio delle sue funzioni. FIS richiede che i suoi Fornitori adottino un approccio di tolleranza zero verso la corruzione e altre gravi forme di reato quali concussione, estorsione, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita.

I Fornitori non devono dare, offrire o promettere qualsiasi oggetto o altra utilità o prestazione di valore (inclusi a titolo esemplificativo - ma non esaustivo – pagamenti agevolativi, omaggi, ospitalità, biglietti per la partecipazione ad eventi, viaggi, beni in natura, opportunità di impiego, opportunità commerciali, favori personali) a Pubblici Ufficiali e/o controparti private allo scopo di ottenere o conservare in modo improprio un vantaggio commerciale personale e/o a beneficio di terzi.

Inoltre, ai Fornitori è fatto divieto di incaricare intermediari come consulenti, subfornitori o altri partner commerciali dediti a queste attività o che sostengano questo genere di condotte.

Resta in ogni caso fermo il divieto assoluto di effettuare pagamenti agevolativi (c.d. “facilitation payments”), intendendosi per tali i pagamenti di modico valore corrisposti a pubblici ufficiali al fine di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione, da parte di questi ultimi, di un'attività di routine, non discrezionale o comunque dovuta. Tale divieto si applica senza eccezioni, anche laddove tali pagamenti siano ammessi o tollerati dalla legge o dalla prassi locale.

Antiriciclaggio

I Fornitori si impegnano a svolgere le proprie attività nel pieno rispetto delle normative applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e di ogni altra forma di attività finanziaria illecita.

I Fornitori non devono, direttamente o indirettamente, intrattenere rapporti commerciali o effettuare operazioni che possano favorire il riciclaggio di proventi illeciti, il finanziamento del terrorismo o l'occultamento dell'origine, della natura o della destinazione di fondi e beni.



I Fornitori, inoltre, devono evitare operazioni e pagamenti in contanti, ma prediligere canali di pagamento bancari.

Conflitto di interessi

I Fornitori devono prevenire e gestire conflitti di interesse reali o potenziali che si possano verificare nel corso delle relazioni commerciali. FIS chiede ai propri Fornitori di astenersi da qualsiasi interazione o relazione con i dipendenti della Società che possano comprometterne l'imparzialità o risultare in contrasto, attuale o potenziale, con l'interesse della Società. I Fornitori si impegnano a comunicare tempestivamente a FIS qualsiasi situazione che costituisca, o possa determinare, un conflitto con gli interessi di FIS, non appena ne venga a conoscenza.

Omaggi, ospitalità e intrattenimenti

Determinati omaggi, ospitalità e intrattenimenti possono essere interpretati come strumenti volti a esercitare un'influenza indebita o come indicatori di un potenziale conflitto di interessi.

Per questo motivo, FIS chiede ai propri Fornitori di non effettuare mai pagamenti in denaro (anche in forma di voucher) né di offrire omaggi, ospitalità e intrattenimenti a dipendenti FIS laddove questo possa costituire un'influenza indebita finalizzata ad uno scopo commerciale o ad instaurare una relazione di tipo clientelare all'interno dell'Azienda.

Vi sono delle ipotesi in cui la dazione di omaggi, ospitalità e intrattenimenti è consentita a patto che sia di valore modico o a carattere commemorativo, sia conforme alla legge e alle politiche applicabili ai dipendenti FIS; non sia finalizzata a influenzare decisioni e rientri nella normale ospitalità o intrattenimenti legati a situazioni di lavoro.

I Fornitori non possono effettuare omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, contributi o altre erogazioni per conto di FIS o presentandole come iniziative riconducibili a FIS senza preventiva autorizzazione scritta della Società. I Fornitori non sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni, assumere impegni o effettuare comunicazioni pubbliche in nome o per conto di FIS, salvo espressa autorizzazione scritta.

Antitrust e concorrenza leale

I Fornitori devono operare nel mercato in modo coerente con politiche di concorrenza leale e devono prevenire e contrastare il verificarsi di comportamenti anticoncorrenziali nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto delle normative antitrust nazionali e internazionali applicabili².

I Fornitori devono evitare qualsiasi comportamento ingannevole nei confronti dei propri clienti e del pubblico in generale; iniziative di marketing, offerte e dichiarazioni su prodotti e servizi devono essere veritieri, documentabili e conformi ai requisiti regolatori.

² Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il Regolamento Europeo in materia di accordi verticali 2022/720 ("VBER") e la legge n. 287/1990 istitutiva, inter alia, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).



Privacy e protezione dei dati personali

I Fornitori della Società devono rispettare le leggi e regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali garantendo che i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto della loro attività rispettino i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

I Fornitori devono garantire la tutela dei dati personali assicurando che il relativo trattamento sia svolto secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché secondo i principi di limitazione delle finalità, minimizzazione, accuratezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilità.

Cyber Security

I Fornitori si impegnano a istituire e mantenere misure tecniche, operative e organizzative adeguate e allineate alle migliori pratiche riconosciute del settore (quali, a titolo esemplificativo, ISO 27001, NIST CSF o standard equivalenti) al fine di gestire i rischi relativi alle informazioni, alle reti e ai sistemi informativi utilizzati, nonché di prevenire o minimizzare l'impatto di eventuali incidenti informatici che coinvolgano le informazioni di FIS.

I Fornitori devono adottare e mantenere misure di sicurezza proporzionate alla criticità dei beni o servizi forniti a FIS, alla sensibilità delle informazioni FIS eventualmente trattate, assicurando altresì che eventuali terze parti coinvolte rispettino principi equivalenti di sicurezza e, inoltre, dotandosi di un sistema di valutazione periodica dell'adeguatezza delle proprie misure organizzative e tecniche alla luce delle minacce rilevanti.

I Fornitori assicurano periodicamente, e, laddove richiesto dalla normativa applicabile, almeno una volta all'anno, una formazione specifica e adeguata in materia di cyber security per i propri dipendenti.

I Fornitori sono tenuti a segnalare a FIS, in maniera tempestiva e dettagliata, gli incidenti di sicurezza informatica (inclusi, a titolo esemplificativo, perdita di dati, attacchi informatici, accessi non autorizzati, ecc.), intenzionali o accidentali, che comportino o possano comportare la compromissione della riservatezza, integrità o disponibilità dei sistemi informativi, delle reti, dei dati o delle informazioni incluse quelle che attengono ai rapporti commerciali con FIS.

I Fornitori si impegnano a collaborare con FIS nella valutazione e nel monitoraggio del rischio informatico connesso ai servizi erogati, fornendo in modo tempestivo, completo e veritiero le informazioni e la documentazione richieste.

Riservatezza delle informazioni e tutela della proprietà intellettuale

I Fornitori si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni relative a FIS o a suoi clienti, partner commerciali o qualsivoglia terza parte di cui entrino in possesso in ragione del rapporto commerciale con FIS e ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi autorizzati da FIS.

I Fornitori devono rispettare e tutelare i diritti di proprietà intellettuale e industriale di FIS, dei suoi clienti, partner commerciali e di qualsivoglia terza parte. I Fornitori si impegnano a utilizzare brevetti, marchi, diritti d'autore, know-how, segreti commerciali, software, dati, documentazione tecnica e ogni



altra informazione fornita da FIS esclusivamente per le finalità autorizzate e nei limiti previsti dal Contratto e ad adottare adeguate misure organizzative, tecniche e contrattuali per la protezione di tali asset di proprietà intellettuale.

I Fornitori garantiscono che i prodotti, servizi, materiali, software, documentazione e risultati delle attività forniti a FIS non violano diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi e si impegnano a informare tempestivamente FIS di qualsiasi contestazione, reclamo o potenziale violazione di cui vengano a conoscenza.

Utilizzo del marchio “FIS”

I Fornitori possono utilizzare i marchi, i loghi, le denominazioni commerciali e gli altri segni distintivi di FIS esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dagli accordi contrattuali applicabili. In ogni caso, tale utilizzo deve essere appropriato e coerente con l'integrità e la reputazione di FIS; ne è in ogni caso vietato l'uso in contesti che possano danneggiare l'immagine della Società o risultare in contrasto con i valori e i principi etici di FIS.

Utilizzo di Sistemi di AI (Intelligenza Artificiale)³

I Fornitori si impegnano a utilizzare Sistemi AI in modo etico, responsabile e conforme alle normative applicabili, incluse quelle in materia di protezione dei dati personali, proprietà intellettuale e non discriminazione. L'utilizzo di Sistemi AI è consentito esclusivamente secondo quanto previsto dal Contratto e, in ogni caso, nella misura strettamente necessaria all'esecuzione degli obblighi contrattuali e a condizione che tali sistemi:

- siano configurati con impostazioni di sicurezza di livello enterprise, o equivalenti;
- escludano contrattualmente l'utilizzo dei dati di input per finalità di addestramento, miglioramento o valutazione dei modelli;
- garantiscano la separazione logica del tenant rispetto a quello di altri clienti del fornitore del Sistema AI.

I Fornitori si impegnano a non utilizzare nello svolgimento della relazione commerciale con FIS sistemi di AI gratuiti o destinati ai consumatori.

Regolare tenuta delle registrazioni contabili

Tutti i libri e le registrazioni contabili ed amministrative devono essere conformi a principi contabili generalmente ammessi e alle normative applicabili, così come la relativa conservazione. I Fornitori devono mantenere registrazioni contabili accurate e verificabili nonché controlli interni idonei a prevenire pagamenti illeciti e pratiche fraudolente o l'alterazione di documentazione per occultare o distorcere le operazioni corrispondenti alle registrazioni.

³ "Sistema/i AI": qualsiasi sistema di intelligenza artificiale, apprendimento automatico, modelli linguistici di grandi dimensioni, sistemi generativi e qualsiasi altro modello statistico predittivo, sia esso sviluppato internamente, concesso in licenza da terzi o accessibile tramite interfacce di programmazione delle applicazioni.



Controlli sulle esportazioni e sanzioni internazionali

I Fornitori si impegnano a rispettare tutte le normative applicabili in materia di controlli sulle esportazioni e sanzioni internazionali che vietano di condurre business con entità o soggetti contemplati all'interno di liste emesse da diverse autorità internazionali (incluse UE, ONU e, ove applicabili, USA/OFAC)⁴.

In particolare, i Fornitori garantiscono che (i) non intratterranno rapporti, diretti o indiretti, con soggetti sottoposti a sanzioni; (ii) non forniranno beni, servizi o tecnologie in violazione delle restrizioni applicabili o destinati a Paesi o utilizzi proibiti; (iii) non adotteranno pratiche volte ad eludere o aggirare le normative in materia.

I Fornitori assicurano inoltre che eventuali beni o tecnologie a duplice uso (dual use) siano gestiti nel pieno rispetto della normativa applicabile e non siano esportati, trasferiti o utilizzati in violazione delle restrizioni volte a salvaguardare la sicurezza internazionale o a impedire usi militari non autorizzati.

Approvvigionamento responsabile di minerali

Laddove applicabile con riferimento ai prodotti e servizi forniti a FIS, i Fornitori si impegnano, con riferimento a stagno, tantalio, tungsteno, oro e cobalto (c.d. "conflict minerals"), a stabilire processi di approvvigionamento da fonti che non finanzino, direttamente o indirettamente, gruppi armati in aree ad alto rischio o interessate da conflitti, in linea con la normativa applicabile e con gli standard internazionali di due diligence in materia (tra cui le OECD Due Diligence Guidance).

5. LAVORO E DIRITTI UMANI

Rispetto dei diritti umani

I Fornitori devono rispettare i diritti umani riconosciuti a livello internazionale⁵, europeo e nazionale e garantire condizioni di lavoro eque, dignitose e sicure. FIS richiede ai propri Fornitori che essi operino nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali richiamati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dal Global Compact delle Nazioni Unite, nonché dagli United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

In particolare, ai Fornitori è vietato impiegare minori al di sotto dell'età minima legale per lavorare o dell'età di completamento dell'istruzione obbligatoria. Eventuali programmi di apprendistato, stage o alternanza scuola-lavoro, devono essere conformi alle normative applicabili e tutelare il minore adibendolo ad attività non pericolose.

⁴ "Riferimenti normativi e linee guida: Regolamento (UE) 2021/821 (dual use), Regolamenti UE sulle sanzioni internazionali, UN Sanctions Regimes, OFAC Sanctions Programs, U.S. Export Administration Regulations (EAR), nonché linee guida FATF, OECD e ICC in materia di compliance commerciale e sanzioni."

⁵ A titolo non esaustivo, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, le Convenzioni OIL come recepite nell'ordinamento italiano.



I Fornitori devono adottare specifiche politiche di assoluta opposizione al lavoro forzato e alla tratta di esseri umani: deve essere vietata ogni forma di lavoro forzato, servitù, traffico di esseri umani, così come trattenere documenti personali o imporre depositi/cauzioni in denaro.

Condizioni di lavoro

I Fornitori devono agire nel rispetto della normativa applicabile in materia di condizioni di lavoro, ivi inclusi i profili retributivi e contributivi, nonché in conformità alle normative vigenti in riferimento alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori. I Fornitori devono inoltre garantire il rispetto dei limiti legali su orari e riposi e garantire il pagamento puntuale di salari e straordinari secondo la legge e i contratti applicabili.

Pari Opportunità

I Fornitori devono promuovere e favorire un ambiente di lavoro rispettoso e vietare qualsiasi forma di molestia o di comportamento intimidatorio, offensivo o imbarazzante.

A ciascun lavoratore devono essere garantite pari opportunità di carriera e di realizzazione professionale. I Fornitori devono adoperarsi per garantire un ambiente lavorativo privo di discriminazioni dovute a motivi di genere, età, etnia, nazionalità, lingua, religione, orientamento sessuale, disabilità, opinioni politiche e sindacali, stato di salute, appartenenza a sindacati o partiti politici.

Libertà di associazione

I Fornitori devono riconoscere e rispettare il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva, in conformità alla normativa applicabile e ai principi internazionali di riferimento; in particolare, i Fornitori garantiscono che i propri dipendenti siano liberi di costituire o aderire a organizzazioni sindacali di propria scelta, senza timore di discriminazioni, ritorsioni o interferenze.

6. SALUTE E SICUREZZA

Salute, sicurezza e igiene sul lavoro

I Fornitori si impegnano a garantire e mantenere ambienti di lavoro sicuri, salubri e conformi alla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad adottare e mantenere procedure, misure di controllo e presidi idonei a prevenire infortuni, incidenti e malattie professionali, assicurando la corretta manutenzione, ispezione e gestione in sicurezza di macchinari, attrezzature e impianti.



I Fornitori dovranno assolvere agli obblighi formativi applicabili nei Paesi in cui operano, ivi inclusi, per l'Italia, quelli previsti dagli accordi Stato Regioni, e fornire ai propri lavoratori una formazione adeguata e periodica in materia di salute e sicurezza, commisurata ai rischi connessi alle attività svolte. I Fornitori si impegnano altresì a predisporre adeguate misure di preparazione e risposta alle emergenze e a compiere sforzi continui per mitigare rischi nuovi ed esistenti, nonché per eliminare progressivamente gli infortuni e le malattie sul lavoro, migliorando le pratiche di sicurezza ed evitando rischi non necessari per i lavoratori.

7. QUALITÀ E INTEGRITÀ DELLA CATENA DI FORNITURA

Qualità e Sicurezza dei Prodotti

I Fornitori si impegnano a garantire che tutti i prodotti e i servizi forniti a FIS rispettino gli standard di qualità e sicurezza richiesti dalla normativa applicabile.

FIS si attende che, laddove applicabile, i Fornitori abbiano adottato sistemi di qualità aggiornati e integrati con i migliori standards di mercato (inclusi standard GMP e requisiti regolatori).

Con riferimento alle attività che comportano la generazione, acquisizione, elaborazione, revisione, approvazione, trasmissione, migrazione, conservazione o distruzione di dati rilevanti ai fini GMP, regolatori o di qualità (a titolo esemplificativo, dati di processo, di laboratorio, di sviluppo o di controllo qualità), i Fornitori si impegnano a garantirne l'integrità durante l'intero ciclo di vita in conformità al principio ALCOA+: i dati devono essere attribuibili, leggibili, contemporanei, originali, accurati, completi, coerenti, durevoli e disponibili, astenendosi da qualsiasi falsificazione, manipolazione, retrodatazione od omissione intenzionale di dati, e a notificare tempestivamente a FIS eventuali modifiche rilevanti ai processi produttivi o di controllo qualità che possano incidere sui prodotti o servizi forniti a FIS.

Business Continuity

I Fornitori, laddove individuati come critici sulla base della documentazione contrattuale sottoscritta con FIS e dei prodotti e servizi forniti a FIS, devono adottare misure adeguate per garantire la continuità delle proprie attività e la regolarità delle forniture a FIS, garantendo la resilienza delle operazioni e della catena di fornitura in caso di eventi imprevisti o situazioni di crisi. Il Fornitore è inoltre tenuto ad informare tempestivamente FIS di qualsiasi evento che possa causare interruzioni o ritardi a collaborare con FIS per ridurre gli impatti e ripristinare rapidamente la normale operatività.

8. ESG

Ambiente e gestione responsabile

È un'aspettativa rilevante di FIS che anche i Fornitori operino in maniera responsabile incorporando le considerazioni ambientali e sociali nell'attività aziendale, prevenendo e riducendo gli impatti ambientali delle proprie attività, con particolare attenzione a emissioni, scarichi, rifiuti e uso di risorse e prestando adeguata attenzione alle tematiche sociali applicabili.

In particolare, essendosi FIS dotata di un ambizioso piano di decarbonizzazione con target validati secondo il framework SBTi, ritiene prioritario collaborare con Fornitori dotati di target validati secondo il già menzionato framework. In questo contesto, i Fornitori si impegnano a destinare risorse adeguate a presidiare efficacemente gli ambiti ESG concordati contrattualmente e applicabili ai prodotti o servizi forniti a FIS.

I Fornitori, laddove applicabile per i prodotti o servizi forniti a FIS, si impegnano inoltre a: (i) rispettare la normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e sostanze pericolose, incluso, ove applicabile, il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), garantendo la tracciabilità delle sostanze rilevanti per la tutela della salute e dell'ambiente lungo la catena di fornitura; (ii) adottare misure adeguate per la classificazione, l'etichettatura, lo stoccaggio e il trasporto in sicurezza delle sostanze pericolose; (iii) promuovere pratiche di economia circolare, riducendo la produzione di rifiuti e favorendone il riciclo e il corretto smaltimento della quota non riciclabile.

9. QUESITI E SEGNALAZIONI

Quesiti:

In caso di quesiti interpretativi o necessità di chiarimento sui principi e le regole contenute nel presente Codice è possibile fare riferimento alla Funzione Compliance all'interno del Dipartimento Legal di FIS al seguente indirizzo email: legal@fisvi.com.

Eventuali dubbi o problematiche di compliance interne al Fornitore andranno invece indirizzate e risolte con il supporto delle funzioni interne deputate del Fornitore.

Segnalazioni

Ciascun Fornitore ha un generale obbligo di segnalare tempestivamente a FIS qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza che costituisca o possa costituire potenzialmente una violazione dei principi e delle regole di cui al presente Codice.

La segnalazione può essere effettuata mediante l'apposito canale di whistleblowing di FIS. In alternativa, la segnalazione può essere effettuata anche tramite gli ulteriori canali messi a disposizione da FIS e descritti nel Codice Etico, quali la linea telefonica dedicata, la richiesta di un incontro diretto con la funzione Internal Audit, ovvero posta ordinaria indirizzata all'Internal Audit di FIS.



Science you Trust,
Results that Matter

FIS, infatti incoraggia i dipendenti, i collaboratori e le terze parti, inclusi i Fornitori, a utilizzare questo canale ogni volta che vengano a conoscenza di fatti o comportamenti non in linea con i valori dell'Azienda, con il Codice Etico, con il presente Codice o con le normative vigenti.

FIS si attende che i dipendenti del Fornitore siano informati dell'esistenza del canale per le segnalazioni delle irregolarità, presente sul sito web di FIS e accessibile tramite il seguente link <https://fisvi.integrityline.com/>

FIS garantisce protezione contro ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni nei confronti degli utilizzatori del canale di segnalazioni, assicurando confidenzialità e garantendo l'anonimato ove richiesto.

10. AUDIT

FIS si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, la conformità di ciascun Fornitore al presente Codice, alle disposizioni del Contratto applicabile e alla normativa vigente, mediante audit documentali, interviste, verifiche on-site, attività di monitoraggio e ogni altra forma di controllo ragionevolmente necessaria, svolti direttamente o tramite terze parti incaricate.

Salvo i casi di urgenza, di sospetta violazione del presente Codice, di accertata o presunta non conformità grave, di richiesta proveniente da autorità competenti o di obblighi normativi che richiedano diversamente, FIS fornirà al Fornitore un ragionevole preavviso dell'audit. In presenza di uno dei casi sopra indicati, FIS potrà effettuare verifiche e audit senza preavviso.

Il Fornitore deve collaborare pienamente con FIS e con gli eventuali soggetti incaricati delle verifiche, garantendo tempestivamente l'accesso a tutte le informazioni, registrazioni, documenti, dati, sistemi, personale, locali, impianti e siti rilevanti ai fini dell'audit. Tale obbligo include, nella misura consentita dalla legge e dai rapporti contrattuali applicabili, l'accesso ai siti produttivi, ai sistemi documentali e ai soggetti della catena di fornitura coinvolti nell'esecuzione delle attività affidate da FIS.

Il Fornitore è tenuto ad assicurare che i propri subfornitori, appaltatori, consulenti e partner coinvolti nell'esecuzione delle attività per conto di FIS siano vincolati a obblighi sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal presente Codice, inclusi gli obblighi di collaborazione e accesso necessari per consentire le attività di audit di FIS.

Qualora l'audit evidenzia una non conformità, il Fornitore dovrà predisporre e trasmettere a FIS, entro il termine richiesto da quest'ultima, un piano di *remediation* contenente l'analisi delle cause, le azioni correttive e preventive previste, i responsabili dell'attuazione e le relative tempistiche di completamento. FIS avrà il diritto di monitorare l'attuazione del piano e di richiedere ulteriori verifiche finalizzate ad accertarne l'efficace implementazione.

In presenza di una non conformità grave, di una violazione della normativa applicabile o di un mancato adeguamento alle azioni correttive richieste, FIS potrà adottare, a propria discrezione e fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dal Contratto o dalla legge, misure cautelari proporzionate al rischio



individuato, inclusa la sospensione totale o parziale dei pagamenti, la sospensione delle attività affidate al Fornitore, il blocco di nuovi ordini o incarichi e la richiesta di ulteriori controlli indipendenti a spese del Fornitore.

Il mancato accesso alle informazioni richieste, l'ostacolo alle attività di audit, il rifiuto di cooperare, la mancata attuazione delle misure correttive concordate o il persistere di non conformità gravi potranno costituire grave inadempimento contrattuale e legittimare FIS alla risoluzione del rapporto, fatti salvi il risarcimento degli eventuali danni subiti e ogni altro rimedio previsto dalla normativa applicabile.

11. VIOLAZIONI

Il Fornitore riconosce che il rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal presente Codice costituisce requisito essenziale per l'instaurazione e il mantenimento del rapporto commerciale con FIS.

FIS si riserva il diritto di verificare il rispetto del presente Codice e di adottare le misure di seguito indicate in caso di accertata violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice.

(a) Violazioni gravi

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni gravi:

- episodi di corruzione, frode o altri reati contro la pubblica amministrazione o il commercio;
- violazioni delle Good Manufacturing Practices (GMP) o di altri requisiti normativi applicabili che possano compromettere la qualità, la sicurezza o la conformità dei prodotti e servizi oggetto del Contratto;
- utilizzo di lavoro minorile, lavoro forzato o altre gravi violazioni dei diritti umani;
- falsificazione di dati, documenti o registrazioni, incluse violazioni dei principi di data integrity;
- ogni altra condotta idonea a esporre FIS a significativi rischi legali, regolatori, reputazionali o operativi.

In presenza di una violazione grave, FIS potrà, a propria discrezione e fatto salvo ogni ulteriore diritto previsto dalla legge o dal Contratto applicabile, sospendere immediatamente i pagamenti, sospendere l'esecuzione del rapporto contrattuale e/o risolvere il Contratto con effetto immediato.

(b) Violazioni non gravi

Qualora la violazione dei principi e degli obblighi previsti dal presente Codice non sia qualificabile come grave ai sensi del paragrafo a) che precede, FIS potrà richiedere al Fornitore l'adozione di un piano di azioni correttive, da concordare con FIS e da implementare entro trenta (30) giorni dalla relativa comunicazione da parte di FIS, salvo diverso termine stabilito da FIS in ragione delle circostanze del caso.

(c) Violazioni reiterate o mancata attuazione delle azioni correttive



Science you Trust,
Results that Matter

La reiterata violazione dei principi e degli obblighi previsti dal presente Codice o la mancata, incompleta o tardiva implementazione del piano di azioni correttive nei termini richiesti da FIS potrà comportare, a discrezione di FIS, la sospensione dalla qualifica o l'esclusione del Fornitore dal parco fornitori FIS, nonché la sospensione o cessazione del Contratto in essere o la sospensione dei pagamenti dovuti in base al medesimo Contratto.

(d) Risarcimento e diritto di rivalsa

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di FIS di ottenere il risarcimento dei danni diretti subiti e di esercitare ogni ulteriore azione di rivalsa o rimedio d'urgenza previsto dalla legge o dal Contratto, inclusi i costi sostenuti a seguito della violazione del presente Codice da parte del Fornitore.

12. APPLICAZIONE DEL CODICE

Nei rapporti con il Fornitore, il presente Codice integra il Contratto le cui disposizioni prevalgono per gli aspetti commerciali, tecnici e operativi.

13. DIFFUSIONE DEL CODICE

Il Codice di FIS, insieme ai pilastri della sostenibilità e al nostro Codice Etico, è accessibile pubblicamente sul sito web di FIS (<https://fisvi.com/>). Ne viene data massima diffusione anche a mezzo intranet aziendale e ai destinatari tutti, inclusi i Fornitori.

Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare, ove necessario, politiche e procedure interne coerenti con i principi del presente Codice, nonché a svolgere adeguate attività di formazione e sensibilizzazione.

Approvato e adottato da F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.